



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE
DA DESTINARE ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DI PLASTICA/LATTINE E DEI
RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CIG 7505930960**

Maggio 2018

SOMMARIO

Art. 1	OGGETTO	Pag.	3
Art. 2	DEFINIZIONI	Pag.	4
Art. 3	CARATTERISTICHE E EPRESCRIZIONI TECNICHE	Pag.	4
Art. 4	IMPORTO DELL'APPALTO	Pag.	6
Art. 5	DURTATA DELL'APPALTO	Pag.	7
Art. 6	TEMPI QUANTITA' E MODALITA' DI CONSEGNA DELLA FRONITURA	Pag.	8
Art. 7	METODO DI VALUTAZIONE	Pag.	8
Art. 8	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	Pag.	10
Art. 9	STIPULA ZIONE DEL CONTRATTO E SPESE	Pag.	11
Art. 10	REVISIONE PREZZI E VARIAZIONE DEL LISTINO IN CORSO DELL'ANNO	Pag.	12
Art. 11	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA	Pag.	12
Art. 12	CESSIONE DEL CREDITO	Pag.	13
Art. 13	RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	Pag.	14
Art. 14	VIGILANZA - CONTROLLO DEL SERVIZIO - VERIFICA DI CONFORMITA'	Pag.	15
Art. 15	SEDI E RECAPITI	Pag.	15
Art. 16	CESSIONE E SUBAPPALTO	Pag.	17
Art. 17	QUINTO D'OBBLIGO	Pag.	19
Art. 18	OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI	Pag.	20
Art. 19	PENALITÀ	Pag.	20
Art. 20	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	Pag.	21
Art. 21	DIRITTO DI RECESSO	Pag.	22
Art. 22	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	Pag.	23
Art. 23	RESPONSABILE TECNICO	Pag.	24
Art. 24	OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE	Pag.	24
Art. 25	RISERVATEZZA DEI DATI	Pag.	25
Art. 26	CODICE DI COMPORTAMENTO	Pag.	26
Art. 27	OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"	Pag.	26
Art. 28	CONTROVERSIE	Pag.	27
Art. 29	PROPOSTE MIGLIORATIVE E AGGIUNTIVE	Pag.	27

Articolo 01 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (di seguito, per brevità, CO.VA.R.14), intende procedere all'acquisto di sacchi a perdere, con fornitura a consegne frazionate, idonei a contenere rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata, debitamente distinti per colore e tipologia di rifiuti e ottenuti da film in tubolare di polietilene alla stregua dei termini seguenti:

Tipologia	Colore	Misura	Sacchi complessivi
Sacchi trasparenti 49 gr/sacchetto) per le utenze domestiche e non domestiche	Giallo	Mm 1100*800	12.500.000
Sacchi (grammatura 35 gr/sacchetto) per le utenze domestiche e non domestiche	Giallo	Mm 800*680	4.500.000
Sacchi (grammatura 56 gr/sacchetto) per le utenze mercatali e domestiche	Grigio	Mm 1100 *800	750.000
Sacchi trasparenti 49 gr/sacchetto) per le utenze domestiche e non domestiche	Eventuali	Mm 1100*800	20.000
Sacchi trasparenti 49 gr/sacchetto) per le utenze domestiche e non domestiche	PROROGA	Mm 1100*800	400.000

2. I sacchi dovranno corrispondere per dimensioni, materiale e caratteristiche a quanto indicato al successivo art. 3.
3. L'appalto ha per oggetto l'affidamento con contratto aperto, della fornitura di sacchi utilizzati per il servizio di RD dei rifiuti e prevede la possibilità, da parte della Stazione Appaltante, di acquistare sacchi sino ad un massimo indicato in tabella (oltre al quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2440), con le medesime caratteristiche indicate nel presente capitolato e suoi allegati.
4. Tale opzione potrà essere attivata, sino al 31/08/2021.
5. Le quantità sopra indicate sono puramente indicative.
6. In qualunque momento, nel corso della procedura di scelta del contraente, il COVAR 14 si riserva la facoltà di sospendere o posticipare l'affidamento della fornitura in oggetto.

Articolo 02 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato si definiscono:

- A) **APPALTATORE, DITTA:** la Ditta aggiudicataria della gara d'appalto;
- B) **CONSORZIO:** L'ente appaltante la gara d'appalto (COVAR 14)

Articolo 03 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1) SACCHI DA LITRI 110 e 50 (UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE E UTENZE MERCATALI)

I sacchi, oggetto di offerta, dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche comprovate da idonea scheda tecnica del produttore:

- A) essere tali da garantire la rispondenza alle normative **UNI EN di riferimento** sopracitate: quindi il sacco dovrebbe essere sufficientemente resistente alla caduta libera e al carico (UNI EN 13592:2017);

B) Dimensioni

Sacchi gialli e neri semi trasparenti da 110 litri

Lunghezza esterna.....mm	1100 (tolleranza +/- 2.5%)
Larghezza base	mm 350
Alette interne.....mm	160
Lacci di chiusura	SI

Sacchi gialli semi trasparenti da 50 litri

Lunghezza esterna.....mm	800 (tolleranza +/- 2.5%)
Larghezza base	mm 680
Alette interne.....mm	140
Lacci di chiusura	SI
Pre-tagliato per agevolare la separazione dei sacchi	

B) Materia Prima

Estrusione composita di polietilene HDPE 85% con polietilene LLDPE 15% per conferire al materiale resistenza ed elasticità di tipo riciclabile ottenuto da materiale vergine e/o rigenerato industriale. **Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (di cui al D.M. 13/02/2014)**

C) Spessore

MICRON non inferiore a 20 e grammatura corrispondente: gr 49 (sacchetto giallo) - gr 35 (sacchetto giallo 50 litri) e gr 56 (sacchetto grigio)

D) Saldatura

A perfetta tenuta senza bruciature o tagli dovuti ad eccesso di temperatura o pressione. Antigoccia idonee a garantire una perfetta tenuta, assenza di aderenze interne, facilità di apertura, ecocompatibili e riciclabili al 100%.

E) Stampa di Colore blu del numero verde e della descrizione del rifiuto

F) Stampe: Ciascun sacco dovrà portare stampata in zona centrata ed in modo tale che via sia almeno una scritta completa su una facciata del sacco la dicitura "COVAR 14 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA E LATTINE" e PLASTIC AND TIN CANS in caratteri da 40 mm, per i sacchi gialli e

“COVAR 14 – RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI e WASTE UNSORTED ” in caratteri da 40 mm per i sacchi grigi e la Stampa della RANA (simbolo della RD dell'Ente).

Ciascun sacco dovrà riportare l'elenco del materiale conferibile.

G) COLORE: GIALLO - GRIGIO

H) ROTOLI: I sacchi dovranno essere consegnati in rotoli da 30 pezzi numerati chiusi con fascetta numerata pretagliati a strappo.

I) NUMERAZIONE: Numerazione alfanumerica progressiva univoca, fornita dalla stazione appaltante al momento di ogni nuovo ordinativo, riferita ad ogni rotolo di sacchi prodotto, riportata su ciascun sacco (30 sacchi/rotolo), in solo formato numerico, e su apposito adesivo posto su ciascuna fascetta di chiusura rotolo in formato numerico e in formato codice a barre (larghezza minima del codice 40 mm, altezza minima del codice 15 mm).

K) IMBALLO i sacchi dovranno essere imballati in scatole di cartone a perdere di dimensioni tali da consentire la movimentazione manuale, di peso non superiore a 20kg; ogni scatola dovrà riportare all'esterno la denominazione del produttore, il numero di rotoli contenuti, il numero complessivo dei sacchi e la numerazione. Le scatole dovranno essere collocate su un pallets che non superi i 130 cm di altezza. Ogni pallets deve riportare su etichetta il numero di colli ed il peso complessivo. Ogni scatola dovrà contenere 20 rotoli a strappo da 30 sacchi caduno con fascetta, per un totale di 600 sacchi per scatola; ogni bancale dovrà contenere 40 scatole per un totale di 24.000 sacchi

J) DITTA PRODUTTRICE: Il sacco dovrà, inoltre, riportare il marchio di fabbrica della ditta produttrice, il lotto di produzione ai fini della tracciabilità, il riferimento alla norma UNI 7315-2012, il trimestre/mese e l'anno di produzione.

K) CONFORMITA' ALLE NORME: UNI 7315-2012 e Direttiva EU 94/62/Ce - 2004 -12 Ce

I) CAMPIONATURA: E' richiesta la presentazione di :

- Scheda tecnica del campione, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta
- Campione di un rotolo di sacchi per tipologia

2) CONSEGNA

2.1 La fornitura del materiale avverrà nel corso del periodo contrattuale sulla base di specifici ordini (fax - pec) emessi dalla stazione appaltante, con l'indicazione del quantitativo dei sacchi da fornire e dell'indicazione del luogo presso il quale dovrà essere effettuata la consegna.

Le quantità richieste sono tassative e l'importo corrisposto sarà calcolato sulla base di quanto ordinato.

- Dal momento dell'ordine i sacchi dovranno essere consegnati da 300.000 sacchi (ordine minimo) a 600.000: 25 gg - superiori ai 600.000: 40 gg

L'Appaltatore dovrà comunicare, con preavviso di almeno 72 ore, la giornata di consegna del materiale, a mezzo email a reportservizi@covar14.it o fax al n. 011 9698628. Il Trasporto avverrà a cura e spese dell'Appaltatore e sotto la propria esclusiva responsabilità.

Il documento di trasporto dovrà riportare: n. di Cig - n. protocollo ordinativo – n. pallets – n. scatole - n. sacchi.

La consegna dovrà avvenire con automezzi dotati di sponda mobile e transpallet in modo da consentire lo scarico delle merce in modo autonomo. Le consegne dovranno essere effettuate in uno dei seguenti giorni e nel seguente orario, previo preavviso come sopra indicato: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

I documenti di trasporto sono rimessi ai responsabili dell'azienda, che ne restituiscono una, debitamente vistata per ricevuta, al vettore, ovvero, all'impresa; ne trattengono una fra le proprie scritture, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna. Per consegna si intende l'operazione di scarico dei beni forniti con mezzi propri dell'Appaltatore dal mezzo di trasporto a terra nell'area indicata. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurarsi che l'eventuale vettore incaricato della consegna sia provvisto di adeguate attrezzature per il carico/scarico in autonomia (messa a terra del materiale), senza arrecare danni alla fornitura.

Laddove la fornitura venisse danneggiata durante lo scarico, i pezzi danneggiati dovranno essere immediatamente sostituiti dalla ditta fornitrice. Le operazioni di scarico a terra nel luogo di stoccaggio dovranno essere effettuate sotto l'osservanza di quanto previsto in materia di "Sicurezza sul lavoro" a cura della ditta affidataria o di altro soggetto terzo incaricato con mezzi e personale propri; qualora i mezzi ed il personale non fossero adeguati o attrezzati allo scarico in autonomia, il COVAR 14 provvederà a respingere il carico e nel caso di ritardata consegna ad applicare le penalità previste dal successivo art.19. Non è ammesso il ricorso al personale o ai mezzi del COVAR 14.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto, conferiscono all'Azienda il diritto di rifiutare i beni, a tutto danno dell'impresa appaltatrice.

2.2) ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Al momento della consegna di ciascuna fornitura sarà effettuato il controllo che i colli siano quanti indicati nel D.D.T. e che dall'etichettatura dei colli e delle confezioni, la merce corrisponda a quanto ordinato.

Nei casi di immediato e palese errore, non integrità del carico ed altre ragioni di irricevibilità della merce, ci si riserva il diritto di non accettare la stessa e di respingerla immediatamente. La nuova fornitura dovrà avvenire entro il tempo massimo di 15 gg.

ARTICOLO 04 - IMPORTO DELLA FORNITURA

1. L'importo complessivo della fornitura dei sacchi indicati per tipo e quantità all'Art. 1 è fissato in 1.015.200,00 €, oltre Iva del 22%;
2. L'importo effettivo sarà quello risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.
3. Il suddetto prezzo è comprensivo per l'impresa di ogni onere dovuto sulla base delle norme vigenti in connessione con il contratto nonché delle spese di trasporto e scarico fino al luogo di consegna.
4. Le quantità sopra stimate sono puramente indicative e non vincolanti per la Stazione Appaltante che procederà, nell'arco della vigenza contrattuale ad ordinare i sacchi che di volta

in volta saranno necessari per il corretto espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

5. L'importo dell'appalto non risulta vincolante per la Stazione Appaltante in quanto potrà oscillare in base all'effettiva necessità di acquisto dei sacchi.

6. Le forniture saranno contabilizzate singolarmente sulla base dell'elenco prezzi unitario di seguito riportato ridotto del ribasso offerto in sede di gara.

Tipologia	Importo
Sacchi trasparenti gialli (grammatura 42 gr/sacchetto) 1100*800	0,060 €/pz
Sacchi trasparenti gialli (grammatura 200 gr/sacchetto) 900*700	0,050 €/pz
Sacchi grigi (grammatura 42 gr/sacchetto) 1100*800	0,060 €/pz

ARTICOLO 05 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di 36 mesi a far data dal 1 agosto 2018 , e, comunque dalla data di effettivo avvio del servizio oltre agli eventuali tre (3) mesi di eventuale proroga tecnica necessari all'espletamento della nuova procedura di gara.
2. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipulazione del contratto.
3. In caso di urgenza, il servizio potrà essere avviato in pendenza dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa provvisoriamente aggiudicataria.
4. Al termine dell'appalto, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei servizi appaltati, l'Impresa Appaltatrice si impegna, previa richiesta scritta del COVAR 14, a proseguire la gestione di tutti i servizi del presente capitolato alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.
5. Circa le fasi della procedura di affidamento dell'appalto si applicano le norme dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, tenendo conto che si tratta di un servizio pubblico essenziale.
6. Con la partecipazione alla gara l'Impresa Appaltatrice si obbliga alla stipulazione del contratto.

ARTICOLO 06 - TEMPI QUANTITÀ E MODALITÀ DI CONSEGNA FORNITURA

1. La consegna del materiale deve essere eseguita presso i magazzini che saranno indicati successivamente e, comunque, all'interno del territorio del Consorzio.
2. Il contratto avrà durata sino al 31/07/2021.
3. La Stazione Appaltante provvederà a richiedere il materiale di volta in volta necessario mediante ordinativo scritto inviato con nota protocollata mezzo fax o e-mail, indicando:
 - Numero sacchi/pedane
 - Luogo di consegna
4. Le quantità richieste saranno tali da garantire viaggi a pieno carico, salvo casi sporadici di diversa necessità concordata tra le parti.
5. La consegna dovrà essere effettuata secondo le seguenti tempistiche, dalla ricevuta dell'ordinativo (farà fede la trasmissione via fax e/o e-mail):
 - da 300.000 sacchi (ordine minimo) a 600.000: 25 gg
 - superiori ai 600.000: 40 gg
6. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurarsi che il vettore incaricato della consegna sia provvisto di adeguate attrezzature per il carico/scarico in autonomia (messa a terra del materiale), senza arrecare danni alla fornitura.
7. La messa a terra dei sacchi è a completo carico della ditta appaltatrice.
8. Laddove la fornitura venisse danneggiata durante lo scarico, i pezzi danneggiati dovranno essere immediatamente sostituiti dalla ditta fornitrice.
9. Le quantità richieste sono tassative e l'importo corrisposto sarà calcolato sulla base di quanto ordinato.

ARTICOLO 07 - METODO DI VALUTAZIONE

1. Procedura aperta come disciplinato dal D.lgs n. 50/2016. L'offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
2. L'aggiudicazione del presente appalto sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi secondo quanto stabilito degli artt. 30 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, sull'importo unitario a base di gara per ciascuna tipologia di sacchetto offerto, con valutazione dell'offerta anomala secondo quanto previsto dall'art. 97 del citato decreto.
3. La commissione giudicatrice valuterà l'offerta, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016, sulla base degli elementi di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto:

4. Qualora l'offerta dovesse contenere delle eccezioni a quanto indicato nel presente capitolato e negli altri documenti di gara si provvederà all'esclusione immediata dell'offerta.
5. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.
6. Nel caso vi siano offerte migliori complessive uguali si procederà, ai fini dell'aggiudicazione, all'ammissione di ulteriori offerte al ribasso da presentarsi seduta stante da parte dei legali rappresentati delle imprese interessate o dai loro procuratori speciali muniti di delega notarile. In difetto si procederà al sorteggio.
7. Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà la prestazione alla impresa unica offerente, se in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare per l'ammissione dell'offerta.
8. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque, la Stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
9. Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 95, del D.lgs.n. 50/2016.
10. In caso di aggiudicazione ad un'ATI, a prescindere dalla ripartizione dei servizi all'interno del raggruppamento, si procederà a liquidare l'intero corrispettivo dovuto soltanto alla mandataria, unico soggetto autorizzato ad emettere fattura per conto del raggruppamento.
11. Con riferimento all'istituto dell'anatocismo, disciplinato dall'art. 1283 cod. civ., si precisa che gli interessi non saranno comunque capitalizzati neppure se dovuti almeno per sei mesi.
12. L'eventuale ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante delle rate del corrispettivo contrattuale di appalto, non farà sorgere nell'Impresa Appaltatrice il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, diversamente si procederà alla risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
13. Fatto salvo quanto sopra, in caso di mancato svolgimento di una o più prestazioni o dell'intero servizio, per un periodo superiore a due giorni, il maggior costo sostenuto dalla Stazione Appaltante per l'affidamento a terzi, anche facenti parte dell'ATI, dell'esecuzione degli stessi sarà detratto dal corrispettivo contrattuale mensile convenuto. Dal predetto corrispettivo contrattuale sarà, anche defalcato l'importo delle eventuali penali.
14. La Stazione Appaltante non è responsabile, e non sarà tenuta al pagamento di interessi di mora, per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi dei seguenti eventi di:
 - omessa dichiarazione di versamento dei contributi sopra indicata;
 - irregolarità fiscale;
 - mancata trasmissione delle fatture quietanzate liquidate ai subappaltatori;

- presentazione di domanda ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., da parte dei lavoratori dell'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice.

15. Gli interessi non matureranno su quella parte dell'importo della fattura corrispondente alla richiesta del lavoratore.

ARTICOLO 08– CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Cauzione provvisoria richiesta per le imprese partecipanti alla gara da costituirsi mediante primarie compagnie assicurative nei modi previsti dall'art. 93 del D.lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo a base di gara (20.304,00 €)

La garanzia deve prevedere, a pena d'esclusione, quanto previsto nell'art.93, del d.lgs. n.50/2016 e, precisamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

4. La garanzia deve essere corredata, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

5. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

6. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso,

del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

7. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

8. In caso di ATI (comma 10 art. 103 del D.lgs n. 50/2016):

- la cauzione deve essere intestata, a pena d'esclusione, in caso di ATI costituenda, a ciascuna impresa raggruppata, o all'ATI se già costituita;
- la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso del certificato di qualità.

9. Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto mentre, agli altri concorrenti, ai sensi dell'art 93 del D.lgs. n. 50/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10. Cauzione definitiva pari all'10% dell'importo complessivo, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e comunque non inferiore alla cauzione provvisoria

11. La stazione appaltante si riserva il diritto di valutare la polizza proposta e di richiedere eventuali successivi adeguamenti.

ARTICOLO 09 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE

1. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi per la stipula del contratto in forma digitale entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica-amministrativa in modalità digitale, nella data fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Impresa Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Impresa Appaltatrice dall'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione, e il servizio verrà affidato alla concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
5. Le spese di segreteria dovute per la stipula del contratto sono pari a circa:
 - 5.000,00 €
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per la pubblicazione per estratto del bando di gara sui quotidiani, in virtù dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 179/2012, e ss.mm.ii, presumibilmente pari a circa 1.500,00 € , nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto d'appalto (comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 179/2012 e ss.mm.ii).

*** (tutte le cifre sono indicative)*

ARTICOLO 10 - REVISIONE PREZZI - VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL'ANNO

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno della durata dell'appalto.
2. Salvo quanto previsto nei commi successivi, il Consorzio procederà, a partire dal secondo anno contrattuale, alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art.44 della legge n.724/94 e s.m.i. e, qualora non fossero ancora rilevati i prezzi di cui al comma 6 dello stesso articolo, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

ARTICOLO 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

1. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
2. In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n. 217 del 17/12/2010, l'aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.
3. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore entro 30 gg dall'aggiudicazione.

4. Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione
5. L'appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.
6. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
8. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
9. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 12– CESSIONE DEL CREDITO

1. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia. L'Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni di cui alla Legge 21/02/21991 n. 52 , potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al COVAR 14 stesso quale soggetto debitore.
2. Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili al COVAR 14 qualora questi non le rifiuti con raccomandata A/R entro quarantacinque giorni al notifica della cessione.
3. Il COVAR 14, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto del presente appalto, può preventivamente accettare la cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

4. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, il contratto di cessione del credito deve essere sottoscritto da tutte le ditte facenti parte dell'ATI e deve essere ceduto il credito di tutte le ditte dell'ATI.
5. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, la cessione del credito, varrà per tutte le mandanti, precisamente, nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto, liquidando entro i trenta giorni le spettanze delle mandatarie.
6. Identico discorso vale per i subappaltatori, precisamente nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso i subappaltatori, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto e dal contratto di subappalto.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Impresa Appaltatrice è responsabile verso la Stazione Appaltante del corretto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale, eventualmente, avuto in consegna da parte della Stazione Appaltante e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Impresa Appaltatrice dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione, che fosse necessaria alla Stazione Appaltante, di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati.
3. Eventuali sanzioni amministrative comminate alla Stazione Appaltante a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Impresa Appaltatrice, saranno addebitate all'Impresa stessa, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile del comportamento (azione od omissione) sanzionato.
4. L'Impresa Appaltatrice risponde dell'operato dei suoi dipendenti, durante l'intero periodo delle attività oggetto d'appalto o ad esso collegate.
5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Impresa Appaltatrice dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone, alle cose ed animali.
6. L'Impresa Appaltatrice assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni verso la Stazione Appaltante o verso terzi, alle persone, cose ed animali, che potranno derivare da fatti imputabili all'Impresa stessa o, al suo personale, in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse, ivi compresi danni derivanti da infortuni.
7. L'Impresa Appaltatrice sarà, comunque, sempre considerata quale unico ed esclusivo responsabile verso la Stazione Appaltante e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà, alle persone ed animali, o all'immagine dell'Ente, siano o meno riconducibili direttamente al servizio, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appalto. L'Impresa

- Appaltatrice dovrà rispondere di eventuali danni a terzi, verso la Stazione Appaltante, qualora la stessa ne subisca un pregiudizio.
8. Per tali eventualità l'Impresa Appaltatrice dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo di servizio affidato, di almeno € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
 9. L'Impresa Appaltatrice, è sempre tenuta ad aprire il sinistro c/o la propria compagnia assicuratrice, laddove vi sia una denuncia di danni, a cose e o persone o animali, cagionati, presumibilmente, durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti l'accertamento di responsabilità. Non sono considerate esimenti della responsabilità dell'Appaltatore le dichiarazioni di estraneità dei conducenti e/o operatori.
 10. L'Impresa Appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante i sinistri, denunciati direttamente alla stessa, cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto della Stazione Appaltante.
 11. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire, alla Stazione Appaltante, copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio, **pena pagamento della penale automatica di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo senza necessità di messa in mora.**
 12. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa Appaltatrice dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O anche per l'attività del subappaltatore.
 13. L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'osservanza ed alla applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.) nonché di tutte le norme inerenti, che potrebbero essere emanate, anche, durante il corso dell'appalto.
 14. L'Impresa Appaltatrice ha l'onere di formare ed informare i propri lavoratori, di procurare e fornire tutti i materiali necessari allo svolgimento dei lavori di cui al presente appalto (in special modo i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e valutazioni effettuate dall'Impresa Appaltatrice e dal D.L. medesimo, anche per quanto riguarda gli obblighi formativi e di fornitura di DPI derivanti dai DUVRI
 15. Ai sensi del D.lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi

rispettare quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Consorzio entro 10 gg dall'aggiudicazione definitiva e, comunque, antecedentemente all'avvio del servizio.

16. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto debbono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione e protezione degli infortuni e di codice dalla strada).

ARTICOLO 14 – VIGILANZA - CONTROLLO DEL SERVIZIO - VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Resta in facoltà del Covar14 procedere in ogni momento al controllo del servizio effettuato, con sopralluoghi nello stabilimento di produzione al fine di verificare il grado di affidabilità della capacità tecnico produttiva, nonché di qualità del Fornitore.

La fornitura, sarà sottoposta a controlli e collaudi da parte del COVAR 14, ai fini dell'accertamento della corrispondenza della stessa a quanto richiesto dal presente Capitolato d'Appalto. Qualora la merce, al controllo quantitativo e qualitativo, non risultasse conforme, il fornitore dovrà immediatamente provvedere ad integrare sia il quantitativo mancante sia quello che all'evidenza non dovesse presentare i requisiti prescritti. La verifica di conformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche previste dalla Normativa UNI 7315:2012 verrà eseguita, tramite apposito laboratorio qualificato, individuato dal COVAR entro 10 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna del materiale.

2. La verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, verrà svolta anche in corso di esecuzione dei servizi con cadenza annuale.
3. Al termine del contratto verrà effettuata la conformità finale e verrà rilasciato il relativo certificato ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15 - SEDI E RECAPITI

1. Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà:
 - a) mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;
 - b) garantire la reperibilità almeno telefonica di un proprio referente, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze, 24 ore su 24 compresi i giorni festivi e domenicali.

ARTICOLO 16 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.
2. In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla Stazione Appaltante, pena la risoluzione del contratto. E' altresì consentita la modificazione della composizione dell'ATI aggiudicataria nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento.
3. L'affidamento in subappalto di parte dei servizi oggetto di appalto è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016..
4. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico economico indicati nel bando di gara, da verificarsi in base al valore percentuale delle prestazioni che il medesimo intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto e non deve versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
5. Le ditte partecipanti in sede di offerta devono indicare la volontà di servirsi del subappalto, specificando i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare. I servizi o le parti di servizio da subappaltare devono essere puntualmente specificate. Non saranno ritenute valide e quindi non autorizzabili indicazioni che comprendono la totalità dei servizi da eseguire o in misura superiore alla percentuale indicata dalla normativa.
6. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa Appaltatrice, di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

7. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo contrattuale.
8. L'appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme sopracitate da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
10. L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
11. L'impresa che intende subappaltare deve trasmettere, alla Stazione Appaltante, copia del contratto di subappalto almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della servizio.
12. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione Appaltante, l'impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di ordine speciali, relativamente all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali
13. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà l'Impresa Appaltatrice dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del contratto.
14. Il contratto di subappalto iniziato senza preventiva autorizzazione espressa o tacita per decorrenza del termine legale dalla richiesta è da considerarsi nullo.
15. Il mancato rispetto della disposizione comporta oltre alle sanzioni penali anche la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto di appalto e, conseguentemente di incamerare la cauzione definitiva, con diritto al risarcimento dei danni ed il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Stazione Appaltante per effetto della risoluzione stessa.
16. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore; è, altresì,

responsabile in solido dell'osservanza delle norme sopracitate da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

17. L'impresa Appaltatrice, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 è tenuta al pagamento diretto dei subappaltatori, non essendovi alcun rapporto tra questi ultimi e la Stazione Appaltante, ad eccezione dei casi previsti all'art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.
18. Infine, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore (come previsto dal contratto stipulato tra gli stessi soggetti; pagamento, comunque, che non deve avvenire oltre 60 gg dalla presentazione della fattura dei servizi al protocollo consortile e, comunque, in concomitanza con il pagamento del Consorzio, in quanto il contratto di subappalto, è un contratto derivato o "sub-contratto" e come tale soggetto alle vicende del contratto principale, dal quale è caratterizzato per il fatto di avere lo stesso od analogo contenuto economico ed il medesimo tipo di causa di quello principale) copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
19. Nel caso di cessione al factor le fatture al subappaltatore dovranno seguire l'iter previsto dall'art. 7 comma 8) del presente Capitolato.
20. Qualora l'Impresa Appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore, nei termini di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante provvederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnando un termine di quindici giorni entro il quale adempiere ai suoi obblighi o fornire i necessari chiarimenti a giustificare l'omesso invio delle stesse; contestualmente la Stazione Appaltante sospenderà il pagamento a favore dell'operatore della prima fattura utile a coprire l'importo del mancato pagamento del subappalto, sino al ricevimento dei documenti richiesti. Questo non potrà far maturare interessi di mora.
21. Le prestazioni affidate in subappalto non possono diventare oggetto di nuovo subappalto.

ARTICOLO 17 – QUINTO D'OBBLIGO

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, potrà ordinare durante l'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 18 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente Capitolato Speciale sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici essenziali.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.
4. Non sono considerati cause di forza maggiore gli accadimenti causati dal non aver usato l'ordinaria diligenza.
5. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Impresa Appaltatrice quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra impresa, alla continuazione degli stessi con addebito all'Impresa Appaltatrice delle spese e delle eventuali penalità.
7. Qualora la sospensione, totale o parziale, dei servizi in appalto sia ingiustificata, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 18.

ARTICOLO 19 PENALITÀ

1. Il CO.VA.R. 14, in caso di disservizi ha la facoltà di provvedere direttamente, nel modo più rapido e di sua convenienza, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta aggiudicataria, pretendendo il risarcimento di tutti gli oneri affrontati, oltre che la decurtazione della somma equivalente alle penalità applicate.
2. Qualora l'appaltatore non rispetti le tempistiche e le modalità per lo svolgimento del servizio previste dal precedente art. 3, la stazione appaltante contesterà il disservizio per iscritto dalla notizia dell'evento. L'appaltatore avrà 7 giorni di tempo per inviare le proprie controdeduzioni.
3. A sua volta, il Consorzio potrà accogliere o rigettare le motivazioni addotte dall'appaltatore nelle proprie controdeduzioni, inviando una risposta scritta. Il mancato invio di una risposta scritta in questo caso equivale al rigetto delle controdeduzioni.
4. Le ipotesi di comportamenti sanzionabili sono:
 - a. mancato rispetto delle tempistiche previste per le attività di cui all'art. 6:

- 250,00 Euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
 - b. per inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio, da un minimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro ad un massimo di 1.000,00 (mille/00) Euro;
 - c. altri ritardi, o difformità di servizio: da 250,00 a 600,00 Euro.
5. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
6. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
7. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
8. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Consorzio, quest'ultimo, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
9. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Consorzio sull'importo del corrispettivo in scadenza.
10. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:
- a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco del Comune servito, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A. o di altro organismo competente in materia ambientale;
 - b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;

- c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
 - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (*iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc.*);
 - f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
 - g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
 - i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
 - j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - k) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del C.C.. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il Consorzio dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ARTICOLO 21 - DIRITTO DI RECESSO

1. E' facoltà del Consorzio di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

2. In caso di recesso per cause e/o volontà della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà riconoscere i maggiori oneri derivanti al Consorzio da detto recesso.

ARTICOLO 22 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto (come indicato nel D.lgs. n. 50/2016 art. 50)
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante segnalerà l'inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né a titolo al risarcimento dei danni né per cessione del credito.
4. L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
5. L'Impresa Appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I., i tesserini di riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e per quanto riguarda i tesserini esposti in modo visibile.
6. L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

7. Ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le A.S.L., i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

ARTICOLO 23– RESPONSABILE TECNICO

1. L'appaltatore dovrà nominare un Responsabile Tecnico, con comprovata esperienza nel settore, che sarà responsabile di tutti i rapporti con l'Amministrazione consortile e della gestione del servizio.
2. Il Responsabile Tecnico dovrà essere sempre reperibile telefonicamente e dovrà essere presente su richiesta del Covar14 presso gli uffici consortili per conferire con i responsabili del servizio.

ARTICOLO 24 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Impresa Appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.
2. L'Impresa Appaltatrice si intenderà, anche, obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - [Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56](#);
 - [Legge 21 giugno 2017, n. 96](#);

- Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i e relativi decreti attuativi (es. DM Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.);
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto Ministeriale 6 giugno 2012 “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”;
- Legge n. 221 del 28/12/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;
- al R.D. 23.05.1924, n. 827
- alla L.R. Piemonte del 24.10.2002 n. 24. e ss.mm.ii.
- alla L.R. Piemonte n. 1/2018
- documento INAIL edizione 2009 “ La sicurezza per gli operatori della raccolta rifiuti e dell’igiene urbana
- al D.p.r. 158/2001
- all’art. 14 del dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
- Regolamenti consortili
- Regolamenti comunali
- Decreto Ministeriale 13/02/2014
- Legge n. 89 del 23/06/2014
- Legge n. [166/16](#) del 19 agosto 2016, GU n. 202 del 30 agosto 2016.

ARTICOLO 25 - RISERVATEZZA DEI DATI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» e dell' Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR si informa che:
 - ⇒ la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
 - ⇒ il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
 - ⇒ la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
 - ⇒ i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
 - il personale dell’ente implicato nel procedimento;
 - gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;

- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - altri soggetti del Consorzio;
- ⇒ i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e dall' Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR ;
- ⇒ titolare del trattamento è il COVAR 14, legalmente rappresentato dal Presidente. Responsabili sono i responsabili dei settori interessati.

ARTICOLO 26- CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
2. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

ARTICOLO. 27- OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

1. In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

2. L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE

1. Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Torino.
2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.

ARTICOLO 29 – PROPOSTE MIGLIORATIVE ED AGGIUNTIVE

1. In sede di presentazione dell'offerta, l'Impresa Appaltatrice potrà presentare proposte migliorative e aggiuntive dei servizi descritti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, senza tuttavia condizionare la validità dell'offerta stessa all'accoglimento di tali proposte.
2. Per le proposte migliorative/aggiuntive di cui ai successivi punti dovrà essere indicato all'interno dell'Offerta Tecnica “Allegato 2 al Disciplinare di gara”, la voce “SI” nel caso in cui si offra tale opzione oppure, in alternativa la voce “NO” nel caso in cui non si intenda offrire tale opzione.
3. Si considerano requisiti minimi da rispettare, ai sensi dell'art.95 del D.lgs. n. 50/2016 ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'offerta tecnica dovrà essere presentata in conformità alle modalità indicate nel bando di gara. In particolare, saranno prese in considerazione le proposte concernenti:

Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		DOCUMENTI ALLEGATI A DIMOSTRAZIONE DEL L'OFFERTA	PUNTI T MAX
1	CERTIFICAZIONE ISO 14001	10	T	POSSESSO: copia certificazione ISO	10
2	CERTIFICAZIONE BS OHSAS 18001	10	T	POSSESSO: copia certificazione OHSAS	10
3	RATING DI LEGALITA'	5	T	POSSESSO: Copia attestato	5
4	LOGO DEL COVAR A COLORI	5	T	BOZZA DEL SACCO CON IL LOGO A 4 COLORI	5
				NO	0
5	TEMPI DI FORNITURA RIDOTTI	25	T	ORDINI DI 300.000 SACCHI (MINIMO) A 600.000 SACCHI: TEMPI IN 15 GG	10
			T	ORDINI SUPERIORI A 600.000 SACCHI: TEMPI IN 25 GG	15
6	MEZZI ECOLOGICI PER IL TRASPORTO DEI SACCHI	10	T	METANO E/O GPL	10
				EURO 6	5
				INFERIORE	0
7	GARANZIA A FAR DATA DA CIASCUNA FORNITURA	5	T	6 MESI	3
			T	12 MESI	5

1) Possesso Certificazione ISO 14001: PUNTI 10

2) Possesso della Certificazione OSHAS 18001: PUNTI 10

3) Possesso del "Raiting di legalità": MAX PUNTI 5

- ✚ Chi ha 1 stella : PUNTI 2
- ✚ Chi ha 2 o più stelle: PUNTI 5

4) Logo del COVAR a colori: max punti 5

- ✚ Logo del COVAR a 4 Colori: 5 Punti
- ✚ NESSUNA Offerta: 0 punti

5) Tempi di fornitura ridotti: max punti 25

- ✚ ordini superiori ai 600.000: 25 gg: 15 Punti
- ✚ ordini da 300.000 sacchi (ordine minimo) a 600.000: 15 gg : 10 Punti

6) Utilizzo Mezzi "A basso Impatto Ambientale": max punti 10

- ✚ Impiego di veicoli per l'effettuazione del servizio con alimentazione a metano e/o a gpl:10 Punti
- ✚ Impiego di veicoli per l'effettuazione del servizio con alimentazione EURO 6 : 5 Punti
- ✚ Impiego di veicoli per l'effettuazione del servizio con alimentazione inferiore a EURO 6: 0 Punti

Il criterio sarà verificato dalla presentazione da parte dell'offerente, in sede di offerta, delle carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare e per gli ulteriori mezzi che intende utilizzare in corso d'appalto anche se non propri ma di vettori incaricati.

7) Garanzia, a far data da ciascuna fornitura richiesta: max Punti 5

- a1) mesi 6: punti 3
- a2) mesi 12: punti 5

Metodo per il calcolo dei punteggi

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

1) Punteggio economico : max 30 punti

$$X = P_i * C / PO$$

dove:

X = Punteggio assegnato al concorrente iesimo.

P_i = Prezzo più basso offerto

C = Punteggio massimo (30)

PO = Prezzo offerto dal concorrente iesimo

Per la determinazione del rapporto Pi / PO offerto iesimo e dei punteggi saranno presi in considerazione solamente le prime due cifre decimali dopo la virgola senza arrotondamento

2) Punteggio tecnico: max 70 punti

La commissione di gara attribuirà i punteggi secondo i criteri di seguito elencati:

- per le voci in cui non vi è discrezionalità nella scelta delle offerte (Offerta tecnica di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8 (punteggi tabellari), attribuirà i punteggi in ragione dei servizi offerti (Scheda offerta tecnica – Allegato 2 al disciplinare di appalto).

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: Aggregativo.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

4. Non sono ammesse offerte in aumento.
5. Nel caso in cui all'esito della formazione della graduatoria finale, vi sia parità tra le migliori offerte si procederà, ai fini dell'aggiudicazione, all'ammissione di ulteriori offerte migliorative al ribasso da presentarsi seduta stante da parte dei legali rappresentanti delle imprese interessate o dai loro procuratori speciali muniti di delega notarile; in difetto si procederà al sorteggio.
6. Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà l'appalto all'unico offerente, se in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione dell'offerta.